

AVANGUARDIA **GIURIDICA** collana a cura di **MARCO ANTONIOL**

diritto penale **MA37**

VALERIA FADDA

DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN : 978-88-95578-85-9

AVANGUARDIA GIURIDICA collana a cura di **MARCO ANTONIOL**

diritto penale **MA37**

VALERIA FADDA

DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN: 978-88-95578-85-9

Abstract. *L'opera muove dall'analisi del delitto di diffamazione in senso generale, per arrivare ad un'analisi più sistematica del reato compiuto mediante Internet; analizzando, in maniera comparatistica, la dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate del problema.*

Ciò al fine di aiutare il lettore a comprendere le motivazioni, secondo le quali il legislatore non ha ravvisato la necessità di integrare o modificare la disciplina dei reati contro l'onore, con una fattispecie ad hoc per gli stessi reati commessi a mezzo web.

Non solo. Il testo vuole dare al lettore una panoramica semplice e generale delle varie forme attraverso cui il reato di diffamazione a mezzo web si può manifestare, così da meglio comprendere, per ogni tipologia, il motivo per cui gli interpreti fanno rientrare la fattispecie in esame nella norma di chiusura di cui all'art. 595, comma 3 c.p., ossia "altro mezzo di pubblicità".

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: marzo 2012 | autore: **Valeria Fadda**, laureata in giurisprudenza | materia: diritto penale | tipologia: studi applicati | formato: digitale, pdf | codice prodotto: MA37 | ISBN: 978-88-95578-85-9 | prezzo: € 20,00 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova, sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD, email: info@exeoedizioni.it, sito internet www.exeo.it, fax 0499710328, tel 0499710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00

SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I - REATO DI DIFFAMAZIONE	9
1. Premessa. Reati contro l'onore	9
2. Soggetto passivo del reato	12
3. Elemento oggettivo	15
4. Elemento soggettivo	17
5. Circostanze del reato	19
5.1 Circostanze aggravanti	19
5.2 Circostanze attenuanti	26
6. Situazioni scriminanti	28
6.1 Scriminanti comuni	28
6.2 Scriminanti speciali	40
7. Questioni processuali	47
7.1 Condizioni di procedibilità	47
7.2 Momento consumativo e competenza territoriale	51
7.3 Competenza per materia	55
CAPITOLO II - DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB	58
1. Premessa. Reati informatici	58
2. Diffamazione mediante Internet	60
2.1 Condotta	60
2.2 Momento consumativo	64
2.3 Applicabilità delle circostanze aggravanti	67
2.4 Applicabilità delle cause di giustificazione	74
3. Giurisdizione e competenza territoriale	76
4. Forme di diffamazione <i>on line</i>	80
4.1 Stampa telematica	80
4.2 <i>Blog</i>	84
4.3 Posta elettronica	87
4.4 Altre forme	89
5. Responsabilità del <i>provider</i>	91
6. Vari tipi di <i>provider</i>	92

7. Responsabilità penale del <i>provider</i> . Sentenza <i>Google vs Vividown</i>	96
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA	105

§§§

INTRODUZIONE

Negli ultimi trent'anni, l'Italia ha assistito ad una progressiva rivoluzione tecnologica, economica e sociale, caratterizzata dal passaggio da una società industriale a una società "informazionale", della quale fa parte il vasto settore dell'informatica. Anzi, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e dei sistemi di comunicazione, prodottosi nella seconda metà del Ventesimo secolo, nonché l'evoluzione tecnologica moderna, hanno favorito la nascita di una sempre più estesa rete globale di trasmissione delle informazioni.

Internet è lo strumento comunicativo ormai più diffuso al mondo¹, in grado di produrre effetti sulla società nel suo complesso e sui singoli individui: le attività, le conoscenze e le decisioni delle diverse persone che popolano il mondo, soprattutto nei Paesi con uno sviluppo tecnologico maggiore, dipendono sempre più dall'informatica e dai processi di trattamento automatizzato delle informazioni.

L'elemento tecnologico si appresta pertanto a divenire sempre più un fattore di trasformazione del sistema delle comunicazioni, delle relazioni sociali e delle regole giuridiche che provano a seguirne l'evoluzione.

Allo stesso tempo, però, Internet è sempre più utilizzato quale mezzo per compiere azioni criminose, grazie alla scarsa portata punitiva delle sanzioni penali. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai cosiddetti *cyber* criminali, i quali iniziano a conoscersi in Italia alla fine degli anni Ottanta. Questi compiono, nel mondo virtuale, i più svariati tipi di illeciti, grazie alla pressoché totale impunità, dovuta all'inadeguatezza della legislazione penale italiana allora vigente.

¹ Per un migliore approfondimento sulla nascita e lo sviluppo di Internet cfr. P. MUSILLI, *Internet, un efficace ed efficiente sistema di informazione e comunicazione*, in http://web.tiscalinet.it/pmusilli/Internet_Pietro_Musilli.htm.

Ecco perché il legislatore italiano ha sentito l'esigenza, negli anni successivi, di introdurre alcune normative *ad hoc* per questo genere di crimini². *In primis*, ha inserito nel codice penale alcune fattispecie di reato del tutto nuove ed ipotizzabili esclusivamente nel sistema informatico: si pensi, ad esempio, all'art. 615 *quater* c.p.³, ove viene punita la detenzione o la diffusione di codici di accesso a sistemi informatici. In secondo luogo, ha completato fattispecie già esistenti, come ad esempio all'art. 392 c.p.⁴, laddove il legislatore del 1993 ha aggiunto un terzo comma, riguardante la violenza "informatica".

I *computer crimes* possono, però, essere semplicemente reati tradizionali commessi mediante strumenti informatici, e sarà proprio su uno di essi che si focalizzerà la nostra attenzione nel corso dell'elaborato: la diffamazione.

L'art. 595 c.p. punisce chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Il reato è aggravato, ai sensi del comma 3, se il fatto è commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità.

È intuibile che il reato in questione possa essere compiuto mediante Internet, vuoi per la facilità con cui esso può essere realizzato, poiché basta inserire in siti conosciuti messaggi offensivi,

² Per uno studio sui crimini informatici, cfr. M. JORI (a cura di), *Elementi di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 278.

³ Art. 615 *quater* c.p.: «Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. 2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater*».

⁴ Art. 392 c.p.: «Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. 1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. 2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. 3. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

vuoi per la varietà di forme con cui si può manifestare. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione per mezzo di *e mail*: in tale ipotesi facilmente ipotizzabile una condotta volta a disonorare qualcuno, nel momento in cui il soggetto agente invii una lettera elettronica dal contenuto diffamante a più persone. O, ancora, si pensi ai *blog*, ossia a quei diari informatici, ove il *blogger* inserisce le proprie opinioni su qualsiasi argomento e chiunque può commentare le sue osservazioni pubblicamente.

Nonostante ciò il legislatore non ha sentito la necessità di integrare la formulazione della norma, come invece ha fatto per il mezzo della stampa.

Nel corso della trattazione si proverà a fornire al lettore una facile chiave di lettura delle problematiche attinenti alla diffamazione compiuta col mezzo *web*.

In primis, si analizzerà la fattispecie generale del reato in questione e, in un momento successivo, si sposterà l'attenzione sul mondo virtuale, di modo da comprendere agevolmente il motivo per cui dottrina e giurisprudenza concordano nel far rientrare l'ipotesi di diffamazione a mezzo *web* nella formula di chiusura di cui al comma 3: Internet è il mezzo attraverso cui il reato può manifestarsi.

§§§

CAPITOLO I

REATO DI DIFFAMAZIONE

1. *Premessa. Reati contro l'onore*

Il capo II, titolo XII, libro II del codice penale italiano raggruppa le fattispecie delittuose che offendono l'onore.

L'oggetto di tutela penale coincide nei due reati di ingiuria e diffamazione, disciplinati rispettivamente agli artt. 594 e 595 c.p.

Al fine di comprendere tali figure, ponendo la nostra attenzione sul reato di diffamazione, occorre definire il bene giuridico tutelato, ossia il concetto di onore. Esso appare di non facile inquadramento; a una prima lettura dei testi normativi, infatti, ingiuria e diffamazione sembrano tutelare beni differenti: riportando la *littera legis* notasi come l'art. 594 c.p. punisca la condotta di chi «offende l'onore o il decoro di una persona presente», mentre il successivo art. 595 c.p. sanziona chi «fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione».

Concetti all'apparenza diversi, i quali hanno dato il via a dispute dottrinarie di non poca rilevanza⁵.

Una prima teoria formulata è la cosiddetta teoria fattuale⁶; essa intende per onore il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, ossia l'insieme delle doti morali (quali l'onestà, la lealtà, ecc.), intellettuali (quali l'intelligenza, l'istruzione,

⁵ V. a titolo riassuntivo sull'*excursus* storico delle varie dispute che si sono avute sul punto P. SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. IV ed., Sez. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 30 ss.; cfr. G. LATTANZI, *Relazione fra ingiuria e diffamazione*, in *RP* 1935, p. 562.

⁶ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 199 ss.

l'educazione, ecc.) e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive.

Secondo tale orientamento dottrinario, l'ordinamento penale, più che l'onore così concepito ne considera i riflessi, i quali sono di due specie: soggettivo e oggettivo. Il soggettivo è costituito dall'apprezzamento che la persona fa delle proprie doti e, in sostanza dal sentimento del proprio valore sociale. Il riflesso oggettivo è rappresentato, invece, dal giudizio degli altri, e precisamente dalla considerazione che l'individuo è tenuto dal pubblico dalla reputazione di cui egli gode nella comunità. Secondo tali tesi, pertanto, la considerazione del proprio valore sociale e la reputazione sono il vero valore della tutela penale dei delitti contro l'onore.

La dottrina germanica, invero, nella teoria cosiddetta normativa, individua il fulcro della tutela penale nella semplice esistenza dell'individuo in quanto tale: l'uomo gode e deve godere della tutela fornita dai reati di ingiuria e diffamazione già per il solo fatto di essere "uomo", a prescindere da qualsiasi condizionamento che derivi dalla realtà esterna⁷.

Dall'unione di queste due teorie contrapposte, è risultata una visione più moderata che individua l'onore come bene complesso, dato sia dal concetto di base dell'individuo e della sua dignità umana sia dalla concreta e reale percezione che di tale dignità abbia il soggetto stesso e la società in cui egli opera e vive⁸.

Nel tempo si è sviluppata un'ulteriore accezione del bene giuridico onore volta a dare alle conclusioni degli altri studiosi un supporto costituzionalmente orientato, riconosciuto nell'art. 3 Cost., che ascrive a tutti i cittadini pari dignità sociale e pretende che la società e ciascun membro di essa «non si elevi mai, in buona od errata fede, a giudice delle altrui indegnità e con esprima mai con atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle

⁷ E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 35; J. PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, Utet, Torino, 1953, p. 22.

⁸ Su tale impostazione, v., ancora, P. SIRACUSANO, p. 33.

persone»⁹. La Corte Costituzionale, nelle varie pronunce¹⁰ succedutesi sul punto, consente di vedere l'onore come un bene di un rango primario, in quanto espressione dell'individuo, come tale tutelato, ancorché non in modo esplicito, da ogni norma che tutela l'individuo in quanto tale: la libertà di manifestazione di pensiero è tra le libertà fondamentali della nostra Carta Costituzionale, le limitazioni possono essere poste esclusivamente dalla legge e devono trovare fondamenti in principi costituzionali.

Ciò detto, appare chiaro come la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero non abbia una tutela incondizionata, giacché a questa sono posti limiti derivanti dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti costituzionalmente. Tra codesti beni la stessa Corte Costituzionale ha precisato che vi è l'onore¹¹.

Su tale rilievo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione giunge ad affermare che oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello stato all'integrità morale della persona. Il bene giuridico specifico, secondo gli Ermellini, è dato

⁹ C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Diritto costituzionale vivente* (a cura di D. NOCILLA), Giuffrè, Milano 1958, p. 44; C. FIORE, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, Libreria scientifica, Napoli, 1987, p. 36.

¹⁰ V. *ex multis* C. Cost. 4 febbraio 1965, n. 9: «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvercano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica» in www.cortecostituzionale.it

¹¹ V. C. Cost., 21 marzo 1974, n. 86: «La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione (come questa Corte ha precisato in varie occasioni e da ultimo con la sentenza n. 20 del corrente anno). E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale», in www.cortecostituzionale.it

dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dell'opinione che altri hanno del suo onore e decoro¹².

Ne deriva che l'onore è attribuito della persona umana come tale e in quanto tale, costituendo un valore intrinseco della stessa in forza della propria dignità di persona umana e, pertanto, tutelabile oggettivamente.

In sintesi, affermasi che i reati di diffamazione e ingiuria tutelano l'onore dell'individuo in tutte le sue manifestazioni: sia alla percezione che la persona ha di se stessa, sia all'interesse del soggetto a che il mondo circostante non leda la sua dignità esteriore, in quanto l'onore è un bene primario dotato di rango costituzionale.

Di tutta evidenza il fatto che non basti che la persona si senta personalmente provocata, ma occorre che l'offesa sia oggettiva. La Suprema Corte di Cassazione precisa che la reputazione non risiede in uno stato o sentimento individuale, ma è un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico¹³. Molti anni fa venivano considerate offensive penalmente espressioni che se pronunciate oggi non sortirebbero di certo lo stesso effetto; e viceversa, termini che fino a qualche anno fa non avrebbero sortito alcun effetto oggi considerate oltraggiose¹⁴.

2. *Soggetto passivo del reato*

¹² Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247: «Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero», in *CP*, 1995, p. 1490.

¹³ Ancora, Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 3247 in *CP*, 1995, p. 1490.

¹⁴ Esempio significativo può essere il termine "transessuale": fino alla fine degli anni Ottanta considerato infamante, viene poi accettato dalla società. Viceversa, l'epiteto "fascista": in un determinato periodo di tempo aveva un significato elogiativo, oggi è considerato offesa.

L'individuazione del bene giuridico tutelato della norma incriminatrice del reato di diffamazione incide direttamente sul correlato problema dell'accertamento del soggetto passivo del reato stesso nonché, trattandosi di reato perseguibile a querela, del soggetto titolare di tale diritto.

Soggetto passivo del reato di diffamazione è l'individuo il cui onore venga attaccato da esternazioni offensive pronunciate dal soggetto agente.

Non tutti gli individui possono essere soggetti passivi del reato di diffamazione. Vi sono casi controversi rispetto ai quali la soluzione circa la capacità d'essere vittima varia in diretta conseguenza della distinta nozione che si assume del bene giuridico tutelato: trattasi ad esempio delle ipotesi di infermo di mente o comunque dell'incapace di fatto, quale può essere ad esempio una persona in coma, del minore, delle persone giuridiche.

Dopo un'iniziale discordanza, dottrina¹⁵ e giurisprudenza¹⁶ sembrano ormai concordare circa la possibilità di assumere la veste di persona offesa del reato di diffamazione per i soggetti incapaci e minori.

¹⁵ La dottrina ritiene tali soggetti capaci di essere vittima del reato di diffamazione in quanto non sarebbe comunque consentito svillaneggiare dette persone, perché la tutela sarebbe dall'ordinamento accordata in vista di un interesse pubblico, e non soltanto di interessi privati, perché la minore età o la malattia mentale non impediscono l'evolversi di un principio o la sopravvenienza di un residuo di personalità sufficiente a costituire il punto di riferimento del giudizio di onore. V. *ex multis* F. ANTOLISEI, p. 165; *contra* J. PIROMALLO, p. 46, secondo cui l'esclusione della tutela per tali soggetti discenderebbe dalla incapacità di dette persone di sentire l'offesa come tale, né di subire una menomazione alla reputazione.

¹⁶ In tal senso, sebbene il caso riguardi una fattispecie di ingiuria, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: «Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti la percepisca. Ciò in quanto l'oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci. (Nella fattispecie, relativa ad ingiuria rivolta contro un malato in stato di incoscienza)» Cass. pen. Sez. V, 10 novembre 1998, n. 2486.

Controverso è invece la titolarità di un interesse penalmente tutelato all'onore facente capo alle persone giuridiche, agli enti collettivi o comunque a una collettività di persone.

A fronte di una tradizionale e risalente posizione teorica negativa¹⁷, che si fondava sull'assunto che l'onore presuppone necessariamente, nel soggetto cui si riferisce, individualità fisico-psichica e idoneità ad acquistare meriti o demeriti individuali, il che implica personalità individuale, coscienza e volontà unitarie, può dirsi oggi affermata una prospettazione positiva.

Per quanto concerne le persone giuridiche giurisprudenza recente¹⁸ sembra indirizzata verso la riconoscibilità di una reputazione in capo alle stesse e, conseguentemente, le riconosce come possibili persone offese del reato di diffamazione, nonché quindi titolari del diritto di querela.

Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute e gli enti di fatto, una risalente giurisprudenza¹⁹ era propensa a negare loro la qualifica di soggetti passivi della diffamazione sull'assunto che essi non avessero alcuna soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei loro membri. Pertanto il reato di diffamazione era considerabile tutt'al più nei confronti delle singole persone determinate che facessero parte dell'associazione non riconosciuta.

¹⁷ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Ved., Utet, Torino 1985, p. 407.

¹⁸ Nella casistica giurisprudenziale, si è riconosciuta la qualifica di soggetto passivo del reato di diffamazione alla Congregazione dei Testimoni di Geova «Oltre alle persone fisiche, possono essere persona offesa dal reato anche le persone giuridiche e le entità di fatto; così, la congregazione dei Testimoni di Geova è persona offesa dal reato di diffamazione attribuito a chi, in interviste giornalistiche e in altre pubblicazioni, la qualifica come “una setta pseudo religiosa”, volta a schiavizzare gli aderenti e a distruggere le famiglie; pertanto, tale congregazione è legittimata a proporre querela e a costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato per tale reato» Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 1998, n. 12744; alla Comunità Israelitica «Le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità, costituite per legge come persone giuridiche (r. d. 30 ottobre 1930, n. 1731), possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica: tale qualità può rivestire anche il singolo appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica, a differenza di quello generale per sua natura indivisibile, suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale» Cass. pen. Sez. V, 16 gennaio 1986, n. 2817.

¹⁹ Cass. Pen. 24 gennaio 1962, Piomboni, in *CP*, 1962, p. 416.

A partire dagli anni Ottanta la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione²⁰ si è orientata nel senso di ravvisare nelle associazioni non riconosciute una soggettività giuridica distinta da quella propria degli enti locali dotati di personalità giuridica, e quindi l'idoneità ad essere persone offese del delitto di diffamazione.

Sulla stessa linea, da parte dei giudici di merito, si è affermato che deve essere riconosciuta ai partiti politici la capacità di essere soggetti passivi del delitto in oggetto, perché se non vi è un onore dell'ente, astrattamente considerato, vi è però un onore sociale quale bene morale di tutti e di ciascuno dei soci²¹.

Diverso problema è quello della determinatezza del soggetto passivo del delitto di diffamazione: presupposto principale affinché vi siano gli estremi del reato in questione e, quindi, possa riconoscersi il diritto di querela è che l'offesa sia diretta verso un soggetto determinato²², indi per cui non esiste diffamazione nel caso in cui si offenda la reputazione di un ente, affermando che in esso sono ricompresi, ad esempio, dei ladri recidivi, senza individuare, né specificamente né genericamente, le persone alle quali l'affermazione offensiva viene riferita²³.

3. *Elemento oggettivo*

²⁰ Cass. Pen., 11 marzo 1980, Novi, in *CPMA*, 1981, p. 746.

²¹ Questi, per i rapporti e i vincoli tra loro esistenti, si considerano come un tutto unico che, al pari del singolo, è ben capace di percepire l'offesa, sia che questa venga rivolta all'intera comunità, sia ai singoli aderenti in tale qualità. Trib. Roma, 19 gennaio 1984, in *CP*, p. 1265.

²² Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 1998, n. 4982: «Per la configurabilità del reato di diffamazione è necessario che l'offesa sia diretta verso una persona determinata, la cui individuazione incide anche sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela e alla costituzione di parte civile».

²³ Cass. Pen., 7 marzo 1956, Zangami, *GP*, 1957, p. 192.

L'elemento oggettivo del reato di diffamazione implica tre requisiti: l'assenza dell'offeso, la comunicazione con più persone e l'offesa all'altrui reputazione.

Il primo requisito si desume dalla norma stessa con la locuzione “fuori dei casi indicati nell'articolo precedente”: è un requisito negativo, il quale distingue il reato di diffamazione dal precedente reato di ingiuria e giustifica il più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per il delitto in esame, vista l'impossibilità di difendersi per il soggetto passivo da una lesione della propria reputazione commessa in sua assenza²⁴.

Va sottolineato che per assenza dell'offeso non intendesi una situazione di materiale lontananza, ma l'impossibilità di percezione diretta dell'offesa, ben potendo darsi il caso di esternazioni disonoranti effettuate davanti al soggetto passivo, ma da questi non percepite: in tale ipotesi infatti si parlerà di diffamazione e non di ingiuria qualora l'offesa venga sentita da altre persone²⁵.

Il secondo requisito consiste nella comunicazione con più persone, intesa come la presa di contatto con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi dell'altrui reputazione²⁶.

Per pluralità di persone intendesi, quindi, che la comunicazione deve raggiungere almeno due persone, ivi inclusi i prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato e, altresì, le eventuali altre vittime del reato e gli eventuali correi²⁷.

È pacifico in giurisprudenza che la comunicazione con più persone non perde il carattere criminoso se è fatta in via

²⁴ F. ANTOLISEI, p. 213.

²⁵ In tal senso, per tutti, M. SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, p. 484. Nonché Cass. Pen., 16 gennaio 1957, Nicolodi, *GP* 1957, p. 390.

²⁶ M. SPASARI, p. 486.

²⁷ In tal senso, T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale* sub art. 595, Giuffrè, Milano, 2005, p. 2553. *Contra*, sulla impossibilità che i correi possano rientrare tra le più persone previste dalla norma, M. SPASARI, p. 486, sul presupposto che costoro non sarebbero destinatari della comunicazione lesiva della reputazione. *Contra* sul medesimo punto, altresì, Cass. pen. 14 gennaio 1958, Comper., in *GP*, 1958, p. 833.

confidenziale o riservata²⁸, qualora risulti provato in capo all'agente l'intento che il destinatario la comunichi ad altri²⁹, quantomeno in termini di dolo eventuale.

Per quanto riguarda l'ultimo requisito, e cioè l'offesa dell'altrui reputazione, va richiamato quanto già detto in precedenza in tema di bene giuridico tutelato. In particolare, si ricordi come la giurisprudenza e la dottrina hanno messo in evidenza il carattere relativo del concetto, nonché l'elasticità dello stesso, che muta nel tempo, parallelamente all'evolversi dei costumi³⁰.

4. Elemento soggettivo

I reati contro l'onore sono delitti di natura dolosa³¹.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, ad integrare il delitto di diffamazione, sia sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di compiere atti lesivi dell'altrui reputazione con la consapevolezza dell'idoneità offensiva delle espressioni pronunciate o dei fatti riferiti.

Tale considerazione pare superare l'antica diatriba sorta a seguito del tentativo dottrinario di configurare il dolo previsto dai reati contro l'onore come un dolo specifico, il cd. *animus iniuriandi* per l'art. 594 c.p. e *diffamandi ex art. 595 c.p.*; di talché,

²⁸ Cass. pen., 3 maggio 1985, D'Aguanno, in *GP*, 1986, p. 89: «In tema di diffamazione, la comunicazione con più persone non perde il carattere criminoso se è fatta in via confidenziale o riservata».

²⁹ Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2004, Geraci, in *GaD*, 2004, p. 83 «Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, la comunicazione con più persone si realizza anche quando le notizie o le frasi offensive siano comunicate a una sola persona affinché questa le riferisca ad almeno un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza»; nello stesso senso, cfr., *ex multis*, Cass. pen. Sez. V, 23 gennaio 2001, Costagliola, in *GaD*, 2001, p. 85; Cass. pen., Sez. V, 11 luglio 1983, in *RP*, 1984, p. 146.

³⁰ Sul punto rileggasi Capitolo I, § 1.

³¹ Fatte salve le particolari disposizioni in materia di diffamazione a mezzo stampa previste dagli artt. 57 e 57 *bis* c.p., le quali prevedono la responsabilità colposa, per omesso controllo, a carico del direttore, del vicedirettore responsabile, dello stampatore e dell'editore.

secondo tale orientamento, si sarebbe dovuto accertare in via giudiziale l'effettiva volontà in capo al soggetto attivo di ledere l'onore della persona offesa³².

La dottrina più recente respinge tale tesi psicologica partendo dal presupposto che, qualora il legislatore avesse voluto dare rilevanza all'intenzione specifica di ledere l'onorabilità della persona offesa, avrebbe diversamente strutturato la norma inserendo un'indicazione in merito alla specificità del dolo³³.

La giurisprudenza prevalente, conformemente alla dottrina maggioritaria, ritiene sufficiente il dolo generico, definito come la volontà di realizzare l'azione tipica, ossia la comunicazione con più persone, nella consapevolezza dell'offensività delle espressioni utilizzate, a prescindere da qualsiasi indagine in merito alle motivazioni perseguite dal soggetto agente³⁴.

Da ciò si riscontra facilmente il fatto che l'agente potrà rispondere altresì di dolo eventuale, e cioè di quella particolare forma di dolo ove il soggetto attivo, pur non volendo espressamente una determinata conseguenza - nel caso di specie la lesione all'onorabilità di una persona-, la preveda e, ciononostante, accetti il rischio che questa possa verificarsi³⁵.

Una volta definita la natura dell'elemento soggettivo è necessario affrontare il problema dell'accertamento della sussistenza o meno dello stesso nei singoli casi.

³²E. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, F.lli Bocca, Torino, 1927, p. 45.

³³F. ANTOLISEI, p. 116; P. SIRACUSANO, p. 40; M. SPASARI, p. 489.

³⁴Cass. pen., Sez. V, 19 dicembre 2001, n. 2972, in *GaD*, 2002, p. 83: «Nell'accertamento dell'elemento soggettivo della diffamazione, sono irrilevanti l'intenzione, lo scopo, le particolari finalità, le motivazioni dell'agente, giacché l'art. 595 c.p. non esige il dolo specifico, essendo invece sufficiente che sussista quello generico, inteso come coscienza e volontà della condotta, cioè della comunicazione dell'addebito offensivo ad almeno due persone, con la consapevolezza dell'idoneità delle espressioni adottate a menomare apprezzabilmente la reputazione del soggetto passivo».

³⁵Trib. Bologna 12 febbraio 2004, n. 288, in *GaD*, 2004, p. 88: «per la ravvisabilità del diritto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, e cioè che l'autore abbia previsto ed accettato il rischio del verificarsi della lesione al bene protetto: tale giudizio di prevedibilità va effettuato con riferimento all'agente modello, in rapporto all'attività concretamente svolta»; cfr. altresì, *ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 12 aprile 2002, n. 21549; Cass. pen., Sez. V, 11 maggio 1999, in *CP*, 2000, p. 1953; Cass. pen., 23 febbraio 1998, in *GP*, 1999, II, p. 183.

In proposito, qualche pronuncia giurisprudenziale ha fatto pensare ad una ipotesi di *dolus in re ipsa*: il giudice non dovrebbe svolgere alcuna ulteriore indagine in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo quando la stessa idoneità offensiva delle parole adoperate sia tale da poter far considerare come implicita la volontà lesiva³⁶.

Tale impostazione giurisprudenziale incontra le ostilità di parte della dottrina³⁷ e della giurisprudenza prevalente³⁸, secondo le quali l'accertamento in concreto dell'esistenza del dolo e dell'attitudine delle notizie a ledere l'altrui reputazione rientra nei compiti assegnati dal legislatore ai giudici di merito. Sarebbe, infatti, del tutto arbitrario stabilire una presunzione non espressamente prevista dalla legge: l'elemento soggettivo deve ogni volta essere oggetto di accertamento da parte del giudice³⁹.

5. *Circostanze del reato*

5.1 *Circostanze aggravanti*

³⁶ Cass. pen., 11 giugno 1981, *C.E.D.* 151066, secondo cui ai fini dell'elemento psicologico dei delitti di ingiuria e diffamazione «è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la volontà dell'agente di usare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere l'altrui onore o reputazione. Quando per l'intrinseca potenzialità lesiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato l'agente a pronunziarle». Cfr., altresì, Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 1997, Cantonetti, in *CP*, 1999, p. 151.

³⁷ V., per tutti, F. ANTOLISEI, p. 210.

³⁸ Cass. Pen., Sez. V, 2 febbraio 2001, n. 31045, in *GaD*, 2001, p. 86; Cass. Pen., Sez. V, 2 ottobre 2001, in *GaD*, 2002, p. 111.

³⁹ A tale proposito, merita di essere riportata una massima di merito, la quale esclude la sussistenza dell'elemento psicologico in quanto: «pur in presenza di affermazioni aventi contenuto oggettivamente diffamatorio, difetta l'elemento soggettivo del reato nel caso in cui le dichiarazioni siano il frutto di un radicato convincimento da parte dell'autore, convincimento che - ancorché possa essere erroneo o deviato - tragga comunque origine da attente e specifiche ricerche» Trib. Milano 10 giugno 2003, in *FAMB*, 2003, p. 313.

Oltre alle circostanze aggravanti comuni, le quali trovano rara applicazione nel delitto di diffamazione, l'art. 595 c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali; ad esse andrà aggiunta l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 13 legge stampa⁴⁰.

Secondo l'art. 595, comma 2 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato il regime sanzionatorio è aumentato rispetto alla pena base.

Trattasi di un aggravante a effetto speciale, in quanto ridetermina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

La *ratio* dell'aggravamento di pena viene individuata nel più grave attacco alla personalità individuale derivante da tale forma di consumazione del reato, in quanto l'agente non si limita al generico addebito di una qualità disonorante, ma imputa un fatto concreto fornendo la riprova della qualità stessa e rendendo più attendibile l'addebito⁴¹. La Corte di Cassazione⁴² specifica, infatti, che la ragione dell'aggravante in questione risiede nella maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l'azione disonorevole attribuita viene esposta.

Sulla nozione di fatto determinato riscontrasi in dottrina e giurisprudenza un contrasto interpretativo dovuto alla difficoltà di fornire una definizione rigorosa di tale concetto⁴³.

Secondo un primo orientamento⁴⁴, l'attribuzione di un fatto determinato ricorre ogniqualevolta il fatto sia individuato da

⁴⁰ Legge 8 febbraio 1948 n. 47, recante "Disposizioni sulla stampa".

⁴¹ F. ANTOLISEI, p. 212.

⁴² Cass. pen., Sez. V, 18 gennaio 1991, Scipioni, in *GP*, 1991, II, p. 715: «le ragioni dell'aggravante in questione risiede nella maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l'azione disonorevole attribuita viene esposta, per modo che questa risulti maggiormente attendibile e causa di più grave pregiudizio per l'offeso».

⁴³ Cfr. P. SIRACUSANO, p. 41.

⁴⁴ Cass. pen., 6 dicembre 1971, Ghiara, *C.E.D. Cass.*, n. 120512. In senso conforme Cass. pen., 18 dicembre 1978, Orsino, *C.E.D. Cass.*, n. 142316; Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 1985, Di Baccio, in *CP*, 1987, p. 896; Cass. pen., 25 marzo 1992, Montanelli, *C.E.D. Cass.*, n. 190102, secondo cui nei delitti contro l'onore, la circostanza aggravante di un fatto determinato è costituita dall'addebito di una condotta che non sia designata solamente nel genere o nella specie, ma che sia sufficientemente precisata,